

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che il Gran Ducato del Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CEE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE<sup>(1)</sup>, o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 21, n. 1, di tale direttiva;
- condannare il Gran Ducato del Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2002/65/CE è scaduto il 9 ottobre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 271, pag. 16.

**Ricorso presentato il 3 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran Ducato del Lussemburgo**

(Causa C-128/06)

(2006/C 108/15)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani e G. Braun, in qualità di agenti)

*Convenuto:* Gran Ducato del Lussemburgo

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che il Gran Ducato del Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CEE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato<sup>(1)</sup>, e, comunque, non avendo comunicato le dispo-

sizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

- condannare il Gran Ducato del Lussemburgo alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2003/124/CE è scaduto il 12 ottobre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 339, pag. 70.

**Ricorso proposto il 4 marzo 2006 dall' Autosalone Ispra Snc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 30 novembre 2005 causa T-250/02, Autosalone Ispra snc/Comunità europea dell'energia atomica**

(Causa C-129/06 P)

(2006/C 108/16)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Autosalone Ispra Snc (rappresentante: B. Casu, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Comunità europea dell'energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March, agente, e A. Dal Ferro, avvocato)

**Conclusioni**

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso
- Dichiarare l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-250/02
- Disporre il rinvio della causa T-250/02 al Tribunale affinché, assunti gli opportuni mezzi istruttori anche d'ufficio, quali la perizia o il sopralluogo, o l'audizione di testimoni, emetta una nuova sentenza in accoglimento delle conclusioni formulate in atti dalla ricorrente nel giudizio di primo grado
- Condannare la Commissione al pagamento in favore della ricorrente di tutte le spese di giudizio incluso quello di primo grado

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale sia viziata per:

Errata qualificazione giuridica della fattispecie per travisamento e snaturamento degli elementi di prova;

Violazione delle regole processuali comunitarie in materia di assunzione delle prove.

**Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 dalla Castellblanch, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 dicembre 2005 causa T-29/04: Castellblanch, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA**

(Causa C-131/06 P)

(2006/C 108/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Castellblanch, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

### Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005, nella causa T-29/04, Castellblanch, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nella parte in cui ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nell'adottare la decisione 17 novembre 2003 (caso R 0037/2002-2<sup>(1)</sup>) e nel fornire la decisione definitiva sul detto caso, non ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario<sup>(2)</sup> e di conseguenza:

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003, caso R 0037/2000-2 nella parte in cui rigetta il ricorso della Castellblanch, SA, accoglie l'opposizione n. B.15703 per tutti i prodotti controversi e respinge la domanda di marchio n. 55962, per tutti i prodotti controversi;

— Condannare l'UAMI alle spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

### Motivi e principali argomenti

La sentenza del Tribunale di primo grado viola la normativa comunitaria, in quanto il detto Tribunale ha preso in considerazione due nuovi documenti, che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili.

La ricorrente per quanto riguarda il primo dei motivi della sua domanda di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado non impugna la sentenza contestata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il titolare del marchio anteriore ha dato sufficiente dimostrazione dell'uso del marchio anteriore nel territorio interessato. La ricorrente censura però il fatto che la Corte non abbia preso in considerazione, nel confrontare i segni, la natura dell'uso del marchio anteriore e, in particolare, non ha preso in considerazione l'impatto del detto uso sul carattere distintivo del marchio anteriore.

A proposito del confronto tra i prodotti e del rischio di confusione, la sentenza del Tribunale di primo grado viola talune disposizioni di diritto comunitario, in relazione all'argomento avanzato dalla ricorrente secondo cui la prova dell'uso del marchio precedente è stata fornita solo per lo «Champagne» e non per tutti i prodotti per i quali il precedente marchio comunitario è registrato. Inoltre, la ricorrente è dell'opinione che la sentenza contiene una motivazione contraddittoria laddove il Tribunale di primo grado, nel valutare il rischio di confusione confronta «Champagne» e «Cava», in quanto il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che i consumatori sono in genere particolarmente attenti all'origine dei vini e, dall'altro, che «Champagne» e «Cava» sono somiglianti. Il Tribunale di primo grado è di conseguenza incorso in errore nella valutazione del rischio di confusione nella presente causa.

Nel valutare il rischio di confusione, il Tribunale di primo grado ha erroneamente ommesso di considerare l'impatto del modo secondo il quale il marchio precedente è stato usato; non ha neppure correttamente valutato la rispettiva importanza della parte evocativa e non evocativa del marchio del ricorrente nel procedere alla valutazione della somiglianza tra i marchi configgenti. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado è incorso in errore di valutazione nel giudicare il rischio di confusione nella fattispecie qui in esame.

<sup>(1)</sup> GU L 11, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 139, pag. 25.